

TI_GERICHTE 11.2000.143 vom 5. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.143

FR: TI_GERICHTE 11.2000.143 du 5 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.143 del 5 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'art. 85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da irrefutabili motivi per il mantenimento del fine (Grüniger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è invece sufficiente che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o opportuna di quella voluta in origine (Riemer in: Berner Kommentar, n. 50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può essere ammessa, per esempio, ove la nomina dell'organo di gestione incomba a un'autorità in ragione di competenze che sono poi state trasmesse a un altro ufficio, oppure quando l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte a un incremento dell'attività (Riemer, op. cit., n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse dall'organo direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in pericolo lo scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia volta a conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di quello patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica sulla gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86 CC).

E. 3

Il Dipartimento delle istituzioni ha modificato con la decisione impugnata lo statuto della fondazione, aderendo alle proposte del Consiglio di fondazione, ritenendo che le modifiche in questione avrebbero permesso alla fondazione di perseguire il suo scopo in modo più valido ed efficace, per una gestione dinamica e razionale. In particolare, il Dipartimento ha rilevato che la modifica del diritto di firma e di rappresentanza risponde all'intento di “meglio regolare gli stessi in rapporto a una gestione dinamica e razionale della Fondazione”.

E. 4

Il ricorrente si oppone alla modifica dell'art. 11 dello statuto, sostenendo che il diritto di firma e di rappresentanza compete ai membri del Consiglio di fondazione e non al segretario-cassiere, al quale possono spettare solo competenze limitate, nell'ambito di attività amministrative ausiliarie. La modifica, inoltre, non sarebbe stata adottata nell'intento di assicurare alla fondazione una gestione dinamica e razionale, ma per

ratificare l'ampliamento di fatto delle competenze del segretario-cassiere, la cui attività si è dilatata nel tempo. Secondo il ricorrente il lievitamento dei costi di gestione provocati dall'attività del segretario non avrebbe permesso di raggiungere gli intenti dei fondatori nella misura originariamente prevista, di modo che per assicurare la conservazione del patrimonio e il mantenimento del fine della fondazione occorre rispettare gli art. 85 e 86 CC.

E. 5

In concreto la modifica litigiosa tende ad accordare al segretario-cassiere della fondazione, che può essere scelto anche fuori del Consiglio di fondazione (art. 6.3 del nuovo atto statutario), il diritto di firma congiunto con il presidente. Il Consiglio di fondazione ha adottato nell'istanza del 25 maggio 2000 che le modifiche organizzative rispondono all'esigenza di una gestione più razionale ed efficace della fondazione, senza tuttavia fornire spiegazioni particolari al riguardo. Il Dipartimento ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio di fondazione, accettando le spiegazioni del Consiglio di fondazione. Ora, la modifica organizzativa relativa al diritto di firma e di rappresentanza non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 85 CC. Per quanto risulta dagli atti, infatti, la fondazione non ha avuto problemi di funzionamento derivanti dal diritto di firma congiunto del Presidente con un altro membro del Consiglio di fondazione, nemmeno dopo il ritiro dell'attuale segretario-cassiere dall'organo dirigente, di cui in origine era membro (istanza del 25 maggio 2000). La generica spiegazione fornita dal Consiglio di fondazione, secondo cui la modifica consente "una gestione dinamica e razionale della Fondazione" (istanza, pag. 4) non offre spunti concreti per valutare se il cambiamento sia più adeguato alle attuali esigenze di quanto non fosse la normativa originaria, che riserva il diritto di firma e la rappresentanza al Presidente e a un altro membro del Consiglio di fondazione.

E. 6

Nella fattispecie i fondatori della persona giuridica sono sempre rappresentati nel Consiglio di fondazione (art. 6 dell'atto costitutivo). Nella misura in cui il Consiglio di fondazione decide all'unanimità modifiche organizzative, le stesse possono quindi essere considerate conformi alla volontà dei fondatori. Ma ciò non è il caso in concreto, poiché il ricorrente, che è appunto uno dei fondatori (atto costitutivo del 9 giugno 1990), contesta la modifica del diritto di firma e di rappresentanza proposta dalla maggioranza del Consiglio di fondazione. Né il cambiamento dell'art. 11 dell'atto statutario appare imposto da innegabili esigenze per mantenere lo scopo della fondazione, per altro nemmeno addotte dal consiglio di fondazione, ma da semplice convenienza e comodità. In siffatte circostanze, non sono date le condizioni per una modifica dell'organizzazione (Riemer , op. cit., n. 50 ad art. 85/86 CC, pag. 636 in alto).

E. 7

Del resto, la contestata modifica del diritto di firma e di rappresentanza non potrebbe avvenire nemmeno se fosse considerata di poca importanza, ovvero destinata ad assicurare una razionale amministrazione senza cambiamenti essenziali (cfr., per la definizione: DTF 103 Ib 165; Riemer , op. cit., n. 76 ad art. 85/86 CC; Grüniger , op. cit., n. 11 ad art. 85/86 CC). Anche in tale ipotesi, difatti, un cambiamento dell'atto statutario non può dipendere dal semplice desiderio del Consiglio di fondazione, il quale non può disporre a suo piacimento della fondazione (Riemer , op. cit., n. 18 ad art. 85/86 CC). La modifica deve invece essere sorretta da un interesse degno di protezione, nel senso che deve permettere

alla fondazione di adempiere i propri compiti in modo più efficace, deve apparire imposta da validi motivi oggettivi e non deve pregiudicare i diritti di terzi (Riemer , op. cit., n. 76 ad art. 85/86 CC, pag. 647 in alto; Grüninger , op. cit., n. 12 ad art. 85/86 CC). Ora, il cambiamento del diritto di firma e di rappresentanza litigioso non è giustificato da motivi oggettivi, il Consiglio di fondazione essendosi limitato – come si è visto – ad allegare generici bisogni di efficacia (sopra, consid. 5), senza evocare alcun episodio concreto. La modifica dell'art. 11, pertanto, non integra affatto le condizioni dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il ricorso, fondato, merita accoglimento e la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che l'art. 11 dello statuto rimane invariato.

E. 8

Gli oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso (art. 28 cpv. 1 LPAm) e che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla circostanza che il ricorso è stato presentato senza l'assistenza di un patrocinatore. Non si giustifica invece di riformare il dispositivo sugli oneri di primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata posta a carico della fondazione istante.

E. 9

L'odierna sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger , op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.